



SENTENZA CIVILE N° 1104 /2016

N° 15909 Cron.

N° 2403 Rep.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale civile di Ragusa, in persona del Dott. Salvatore Barracca

G.I. in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nel giudizio civile in primo grado iscritto al n 462 R.G.A.C. Anno 2011

Avente ad

**OGGETTO:** Opposizione a decreto ingiuntivo.

Promosso

DA

T

proprio e quale amm. Unico e legale rapp. Della


sede in

, e TI

er mandato a

CONTRO

OPPONENTI



Ci


**OPPOSTO**

**CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI :**

**BANCA NUOVA spa** , con sede in Palermo , via G.Cusmano n. 56 , CF. 0594510828, in persona del responsabile della direzione legale affari generali e compliance dr.A.Rallo , elett.dom. presso lo studio dell'avv. \_\_\_\_\_ che la rappr. E dif. Per procura in calce all'atto di chiamata in causa .

**CONCLUSIONI**

La causa veniva dal Giudice assunta in decisione all'esito dell'udienza del 25-7-2016, sulle conclusioni dalle parti precisate come in atti e previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.



**IN FATTO E IN DIRITTO**

Ritenuto di potere redigere la presente sentenza nella forma concisa resa ora possibile dagli artt. 2, comma 2, n. 4), cpc e 118 disp. att. cpc, come modificati dagli artt. 45, comma 17, e 52, comma 5, L. 69/2009;

che con atto di citazione notificato il 16.2.2011 la M s.r.l., con sede legale in S. Croce Camerina, ed i suoi fideiussori T e T Corrado hanno proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 882 del 16.12.2010 con cui questo tribunale ha loro ingiunto il pagamento, in solido, alla società cooperativa Commerfidi con sede in Ragusa della somma di euro 50.961,80, oltre interessi convenzionali e spese, a titolo di rimborso di quanto essa cooperativa aveva dovuto versare alla Banca Nuova spa, in esecuzione di apposita convenzione stipulata con detta banca, per addebito al 50% dello scoperto alla data del 6.8.2010 dei due conti correnti ( uno ordinario e uno conto anticipi ), di cui le persone fisiche opponenti erano fideiussori, dietro appunto garanzia della Commerfidi limitata alla metà del fido accordato da Banca Nuova per ciascun conto; che, a sostegno, gli opponenti hanno dedotto la inesistenza, o minore entità, del credito azionato dalla opposta:

- 1) perché entrambi i contratti bancari dovevano reputarsi nulli per violazione di imperative disposizioni del D.Lgs. 385/1993 ( T.U.B. ), con particolare riferimento all'art. 117 che disciplina i requisiti di forma del contratto, del tutto carenti nella fattispecie;
- 2) per il ripetuto superamento del tasso soglia con conseguente inapplicabilità del tasso convenzionale nei periodi in cui ciò era avvenuto;
- 3) per la nullità per mancanza di causa della commissione di massimo scoperto applicata;
- 4) per l'illegittimo esercizio dello ius variandi, operato dall'istituto di credito in modo arbitrario ed ingiustificato;

che conseguentemente hanno chiesto l'annullamento e/o la revoca dell'opposto decreto, previa chiamata in causa di Banca Nuova, nel cui credito Commerfidi si era parzialmente surrogata in forza dell'art. 9 della convenzione intercorrente tra di esse parti, ed espletamento di consulenza contabile per il ricalcolo delle competenze effettivamente dovute al creditore;

che ha altresì sollecitato la riunione alla presente opposizione di quella precedentemente proposta da essi opponenti avverso il decreto ingiuntivo ottenuto nei loro confronti da Banca Nuova per il pagamento del restante 50% del suo preteso credito.

che la cooperativa opposta ha resistito alla opposizione siccome generica e pretestuosa, ribattendo che l'esistenza e l'entità del credito era sufficientemente dimostrata dai documenti prodotti nella fase monitoria ( lettera di addebito e atto di surrogazione della banca ) e dichiarando di non opporsi alla chiesta riunione dei due giudizi attesa la loro evidente connessione oggettiva;

che alla prima udienza l'istruttore ha autorizzato la chiamata in causa del terzo Banca Nuova s.p.a. , con sede legale in Palermo, il quale ha chiesto il rigetto della opposizione sul rilievo che tutta la documentazione relativa ai due rapporti bancari era sempre stata nella disponibilità del correntista e che al momento della stipula dei due contratti, avvenuta nel 2003, il tasso degli interessi era ben al di sotto del tasso soglia e che la c.m.s., regolamentata dalla legge solo a partire dal 2009, era stata ripetutamente riconosciuta come legittima dalla giurisprudenza;

che l'allora istruttore ha ritenuto inopportuna la riunione dei due giudizi di opposizione ad ingiunzione;

che nel corso della complessa istruttoria sono stati acquisiti i documenti prodotti dalle parti, espletata consulenza tecnico contabile;

che con ordinanza del 19.4.2016 la causa, già spedita a sentenza, è stata rimessa sul ruolo per un accertamento tecnico suppletivo;

che, espletato tale incombenza, all'udienza del 25.7.2016 la causa è stata posta nuovamente in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc nella ridotta misura di gg. 30 + 10, nel cui rispetto le parti hanno prodotto gli ulteriori scritti conclusivi;

ritenuto anzitutto di dovere ribadire la piena utilizzabilità degli estratti conto di entrambi i conti affidati per il periodo anteriore al 2007, dal momento che tali documenti sono stati prodotti proprio dagli oppositori in allegato alla relazione del proprio ct di parte dr. A. Campisi, prodotta con la memoria istruttoria depositata il 17.11.2011;

ritenuto in punto di fatto che l'opposta ed il terzo chiamato non hanno prodotto i contratti di apertura di credito in conto corrente originariamente stipulati il 7.1.2003 ( quello ordinario ) ed il 9.12.2003 ( il conto anticipi ), ma solo la loro stampa recante rispettivamente la data del 9.11.2005 e del 30.6.2009, va evidenziato che entrambi i contratti ristampati recano la sottoscrizione del solo cliente e non quella del legittimo rappresentante della banca;

che a tale stregua i contratti pretesamente stipulati nel 2003 sono entrambi radicalmente nulli per difetto della forma scritta prescritta ad substantiam per tutti i contratti bancari dall'art. 117, commi 1 e 3, TUB;



che lo stesso vizio inficia i due contratti " stampati " il 9.11.2005 ( il conto ordinario ) ed il 30.6.2009 ( quello anticipi ), giusta il recentissimo nuovo indirizzo giurisprudenziale secondo cui, " in tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta ad substantiam, la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l'ha sottoscritta ( nella specie avvenuta con il deposito in cancelleria del ricorso monitorio in data 15.12.2010, vale a dire dopo la chiusura dei conti ) realizza un equivalente della sottoscrizione, con conseguente perfezionamento del contratto con effetti ex nunc e non ex tunc, essendo necessaria la formalizzazione delle dichiarazioni di volontà che lo creano" ed a nulla rilevando a tal fine la ricorrenza di atti di esecuzione del contratto stesso da parte di chi non l'abbia ancora sottoscritto, in quanto la natura formale del contratto non ammette la sua stipula per atti concludenti ( v. Cass. 24.3.2016 n. 5919 e 27.4.2016 n. 8395 );

che non solo la nullità in questione, in quanto di protezione, può essere rilevata d'ufficio dal giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale, anche per causa diversa da quella allegata dall'istante, essendo quella domanda pertinente ad un diritto autodeterminato ( v. Cass. SU 12.12.2014 n. 26242 e 26.7.2016 n. 15408 ), ma nella specie la nullità dei due contratti per difetto della forma prescritta è stata espressamente eccepita dagli opposenti con il primo motivo di opposizione e meglio specificata nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2), cpc;

che la dichiarata nullità comporta logicamente che l'opposta, succeduta alla banca ex art. 1203, n. 3), cc con effetto anche nei confronti dei terzi che hanno prestato garanzia per il debitore ( art. 1204 cc ), per l'intera durata dei due rapporti non può reclamare le competenze previste da un contratto nullo ( interessi convenzionali, capitalizzazione degli stessi, spese e commissioni varie; mentre mette conto considerare che la c.m.s. risulta convenuta solo per il conto ordinario e non già per quello anticipi ) essendo lo stesso completamente privo di effetti, ma unicamente gli interessi al tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 7, TUB;

che, restano per converso assorbiti gli altri motivi di opposizione, dal momento che il riconoscimento dei soli interessi di sostituzione predetti - da qualificarsi come una sorta di interesse legale - rende inconfigurabile il superamento della soglia usuraria e l'operatività di qualsivoglia commissione convenzionale;

che, giusta la rielaborazione dei conteggi effettuati dal ctu nella relazione suppletiva ( pag. 18 ), alla data del 6.8.2010 il saldo a debito del correntista del conto ordinario deve



individuarsi in € 12.473,73 e quello del conto anticipi in € 50.477,34, talchè il credito della banca a tale data ammonta a complessivi € 62.951,07 ( € 12.473,73 + € 50.477,34 );  
che il 50% a carico di Commerfidi, quale garante, è quindi di euro 31.475,53 ( € 62.951,07 : 2 ) che, al netto delle quote del fondo rischi ( € 9.100 ) e della quota sociale ( € 26 ) della cui necessaria detrazione da atto la stessa cooperativa opposta a pag. 2 della sua comparsa di risposta, si riduce ad euro 22.349,53 ( € 31.475,53 - € 9.126 );  
che a tale stregua a norma dell'art. 653 cpc l'opposto decreto ingiuntivo deve essere revocato e gli opposenti condannati a pagare alla opposta Commerfidi la minore somma di **euro 22.349,53**, oltre agli interessi legali dal 6.8.2010 al saldo ( invero, attesa la nullità assoluta di entrambi i contratti non possono applicarsi gli interessi convenzionali neanche moratori );  
che ovviamente rimane impregiudicato, come da espressa riserva fatta, il diritto di Commerfidi a ripetere dal creditore garantito Banca Nuova la maggiore somma versata a quest'ultima ad escussione della garanzia;  
che, tenuto conto della particolarità e complessità della causa e della sua decisione in base ad un revirement della corte suprema, che ha mutato indirizzo sulla questione cruciale della efficacia ai fini del perfezionamento del contratto ( da retroattiva a per l'avvenire ) della produzione in giudizio di questo da parte del contraente che non l'ha sottoscritto ( la opposta opinione, risalente a Cass. n. 2707/1982, era invero stata sostenuta da ultimo da Cass. 22.3.2012 n. 4564 ), appare conforme a giustizia compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio, fermo restando che le spese di consulenza tecnica ( principale e suppletiva ) devono essere ripartite tra le parti in uguale misura.

**P. Q. M.**


Definitivamente decidendo:

- A) dichiara che alla data del 6.8.2010 il saldo del conto corrente ordinario intrattenuto dalla opponente M ..... s.r.l., con sede legale in S. ....

ammonta ad euro 12.473,73 e quello del conto anticipi ad euro 50.477,34;

- B) revoca l'opposto decreto ingiuntivo n. 882/2010 di questo tribunale;

- C) condanna gli opposenti M ..... s.r.l., T ..... e T ..... ( ..... ), in solido tra loro, a pagare alla opposta Commerfidi, società cooperativa con sede legale in Ragusa, la somma di **euro 22.349,53**, oltre agli interessi legali dal 6.8.2010 al saldo;




D) compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio, fermo restando che le spese di consulenza tecnica ( principale e suppletiva ) devono essere ripartite tra le tre parti in causa in uguale misura.


Così deciso in Ragusa il 15 ottobre 2016

**IL GIUDICE UNICO**

**Dr. Salvatore Barracca**



**IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO**  
**Maria Donzelli**



**TRIBUNALE DI RAGUSA**  
Depositato in cancelleria  
Oggi 17 OTT. 2016

**IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO**  
**Maria Donzelli**

IL CASO.it